

COMMISSIONE IV GIUSTIZIA

75.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):			
D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438)	974	LAPENTA: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733)	976
PRESIDENTE	974	PRESIDENTE	976, 977, 978
STEFANELLI	974	FELISETTI	977
SPERANZA	974	LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	977, 978
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	977, 978
Concessione di contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3697)	974	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	974	MICHELI PIETRO ed altri; Senatori ZUGNO, DE VITO; Senatori LUGNANO ed altri; Senatori PAZIENZA, NENCIONI e PEPE: Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi (<i>Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato</i>)	978
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE	978, 984
Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791)	974	COCCIA	983, 986
PRESIDENTE	974, 976	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	978, 983, 984, 986
FELISETTI	976	LOSPINOSO SEVERINI	987
MAZZOLA, <i>Relatore</i>	975, 976	MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	978, 983
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	975, 976	Votazione segreta:	
STEFANELLI	975, 976	PRESIDENTE	987
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 (3849);			

La seduta comincia alle 10.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Arezzo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 25 giugno scorso era stato deferito ad un gruppo di lavoro il compito di consultare, in via informale, alcuni esperti della materia.

STEFANELLI. Nell'ambito del gruppo di lavoro istituito in seno alla Commissione, sono stati consultati in via informale alcuni operatori del settore; non è stato acquisito, però, il parere di alcun esperto del Ministero delle partecipazioni statali.

Poiché riteniamo importante conoscere il giudizio del Ministero delle partecipazioni statali in ordine alla materia oggetto della proposta di legge in discussione, proponiamo che il seguito del dibattito venga rinviato ad altra seduta, affinché tale giudizio possa essere acquisito prima di passare agli articoli.

SPERANZA. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Stefanelli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributo a favore dell'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " di Milano », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 1975.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 25 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

Comunico che è successivamente pervenuto il parere favorevole della V Commissione (bilancio).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 30 milioni, previsto a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 19 febbraio 1970, n. 58, è prorogato per il quinquennio 1975-1979 ed elevato a lire 35 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 3 luglio 1974 ha avuto inizio la discussione sulle linee generali, proseguita nella seduta del 2 ottobre successivo.

MAZZOLA, Relatore. In quella occasione il seguito della discussione di questo disegno di legge venne ulteriormente rinviato allo scopo di procedere ad un approfondimento della materia che permettesse di risolvere i problemi di coordinamento con le norme dettate dalla legge sull'imposta del bollo e di studiare un diverso sistema di forfettizzazione che risultasse meno disagiata per i professionisti.

Riguardo a questo secondo punto, contatti intercorsi tra il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero delle finanze hanno permesso di accertare che le soluzioni alternative, prospettate rispetto al sistema previsto nel disegno di legge, non riscuotono l'assenso del Ministero delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, il coordinamento tra le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione e quelle dettate dalla legge sull'imposta di bollo, il Governo ha predisposto una serie di emendamenti tendenti ad armonizzare le due normative.

Considerata l'importanza del provvedimento che, una volta divenuto operante, consentirà di destinare a funzioni più strettamente istituzionali numerosi cancellieri, invito la Commissione ad approvarlo, con le modifiche recate dagli emendamenti governativi.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Mi sembra che questa possa essere una soluzione, approntata con molte difficoltà e dopo molto tempo. Nel corso della discussione è stato rilevato che il provvedimento, di fronte ad aspetti positivi, ne presenta alcuni negativi, in quanto addosserebbe agli avvocati certi oneri, difficilmente sopportabili. Mi sembra che la soluzione che è stata trovata, pur non risolvendo completamente il problema, lo attenui notevolmente. Si tratta di fare due depositi in conto corrente contemporaneamente a beneficio di due distinti uffici, nonché il versamento per i diritti degli ufficiali giudiziari, che si effettua anche attualmente. In sostanza, il procuratore si reca in un ufficio postale e su due bollettini distinti, in quanto due sono i beneficiari, effettua

due versamenti forfettizzati; continua poi ad effettuare l'altro versamento come ha fatto finora.

STEFANELLI. Nel corso della discussione avevamo esposto una serie di rilievi molto seri, che non tendevano al rinvio di un provvedimento che allevia le cancellerie di una parte degli oneri su di esse incombenti, bensì alla razionalizzazione del servizio e soprattutto all'obiettivo di evitare che modifiche innovatrici finiscano in pratica per creare maggiore disordine o per determinare una soluzione soltanto parziale dei problemi e nuove contraddizioni.

Ora, a me pare che le proposte avanzate dal ministro non risolvano assolutamente il problema. Non intendo fare riferimento a tutti i rilievi che sono stati sollevati nel corso della discussione da parte di tutti i gruppi, ma vorrei soltanto sottolineare il fatto che, pur con le modificazioni apportate dagli emendamenti preannunciati, il carico finisce con il gravare su chi rappresenta la parte privata nel processo. Non si tratta di guardare all'interesse di una parte o di un'altra; il problema è quello di guardare agli interessi generali del cittadino, dell'utente dei servizi giudiziari. Abbiamo già rilevato come proprio costui sarebbe fortemente pregiudicato da una normativa quale quella che ci viene proposta, per i riflessi che possono determinarsi sui singoli utenti della giustizia per la scadenza dei termini o per la loro inosservanza; in particolare per quanto riguarda la proposizione dell'appello. Insisto pertanto perché sia data una valutazione di tipo diverso e proprio nel momento in cui...

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Proponete allora dei precisi emendamenti, perché a questo punto nessuno sa inventare altre soluzioni!

STEFANELLI. Noi abbiamo sollevato dei problemi, ed i relativi emendamenti si possono approntare in poco tempo. Ma quando ci si dice che il Ministero delle finanze non accede ad alcuna delle richieste da noi avanzate...

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Non accetta la soluzione delle marche.

STEFANELLI. Abbiamo anche proposto di stabilire un bollo più elevato per l'iscrizione in ruolo.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero delle finanze ha risposto che ciò è estremamente difficile, perché si dovrebbe effettuare la ripartizione dei proventi di questo bollo, in modo da distinguere la parte di competenza dell'erario da quella che rappresenta i diritti di cancelleria. Avevo già detto che a mio avviso la soluzione più opportuna era di continuare con il sistema attuale, effettuando però un versamento unico, invece di due, ad un'autorità determinata, ad una cancelleria, che in sede interna lo avrebbe ripartito tra gli aventi diritto. Attualmente, invece, l'avvocato deve effettuare una serie di depositi presso la cancelleria, che gli dà una ricevuta per la carta da bollo, per le spese, per il deposito, tutte cose che vanno liquidate insieme; in più deve fare il versamento per gli ufficiali giudiziari.

Con il nuovo sistema, l'avvocato effettuerebbe due versamenti contemporanei presso un qualunque ufficio postale su due bollettini per due distinte autorità. Ciò rappresenta un onere minore rispetto a quello attuale. Rimane poi il deposito per gli ufficiali giudiziari. Ma la cosa più importante è la forfettizzazione, che elimina tutta quella contabilità che disturba le cancellerie. È ovvio che con la forfettizzazione una volta si guadagna e una volta si perde, ma c'è una compensazione; se si dovessero invece fare delle differenziazioni, i costi aumenterebbero per tutti.

Capirei comunque una riserva sull'entità della forfettizzazione, ma non comprendo un'opposizione che derivi dalla preoccupazione che questo sistema gravi sugli avvocati, perché rispetto alle norme attuali introduciamo un enorme vantaggio per tale categoria.

STEFANELLI. Soltanto per precisare. Il mancato funzionamento degli uffici postali, magari per sciopero, comporterebbe dei riflessi assolutamente negativi sui diritti dei singoli; per la iscrizione al ruolo, una volta decaduti i termini, sarebbe necessario emanare appositi decreti per la riapertura dei termini stessi.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. È successo anche per le notificazioni. Non è possibile prevedere tutti gli ostacoli.

MAZZOLA, *Relatore*. Non possiamo legiferare in funzione di un eventuale sciopero, anche perché tutte le categorie scioperano.

STEFANELLI. Proporrei (e non per insabbiare o creare intoppi) di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito, al fine di valutare gli emendamenti in tutta la loro portata, e, quindi, esprimere un giudizio globale ed approfondito su tutta la problematica investita.

PRESIDENTE. Si potrebbe rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se la Commissione, se il gruppo comunista hanno delle proposte, delle nuove idee, le formalizzino in emendamenti.

FELISETTI. Nonostante alcune riserve, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento perché esso contribuisce a razionalizzare i servizi di cancelleria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 (3849); e della proposta di legge Lapenta: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » e della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Lapenta, « Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, con-

cernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. È molto chiaro l'oggetto del disegno e della proposta di legge: dell'uno è la estensione al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, dell'altra è la estensione, sempre di questa disposizione, al personale delle cancellerie giudiziarie addetto ai servizi elettorali.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dare un chiarimento: si è usata la dizione di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per escludere dal beneficio i magistrati (che non possono avere indennità di lavoro straordinario), non per tentare di includere i « ministeriali »: infatti, poi, si dice « addetto ai servizi elettorali ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La I Commissione (affari costituzionali) ha espresso parere favorevole, richiamando, però, l'attenzione della nostra Commissione sulla opportunità di indicare specificatamente le singole mansioni per le quali è prevista la corresponsione del compenso e a condizione che il periodo di tempo, di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 3849, considerato ai fini della corresponsione della indennità per il lavoro straordinario, sia corrispondente a quello previsto per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli uffici circoscrizionali.

Preannuncio che il Governo ha presentato un emendamento tendente a estendere la norma anche al personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione.

Mi pare che questo emendamento operi una dovuta estensione del beneficio anche ad altre categorie. C'è da dire, però, che bisognerebbe chiedere anche su questo emendamento il parere delle Commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio), rinviando l'approvazione del provvedimento alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. In considerazione

di quanto ha testé osservato il relatore, mi sembra che sia opportuno che il Governo dichiari subito se intenda presentare tale emendamento.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il provvedimento deriva dal fatto che nella recente legge sulla maggiore età, che ha tra l'altro attribuito il diritto di voto ai diciottenni, erano state inserite alcune disposizioni relative al maggior lavoro derivante dall'aggiornamento delle liste, dal rilascio dei certificati e dalle maggiori prestazioni richieste agli uffici giudiziari. In quella occasione fu tuttavia commessa una dimenticanza nei confronti delle categorie previste nel provvedimento oggi in discussione, il quale mira quindi ad estendere ad esse i benefici previsti in riferimento alla effettuazione del lavoro straordinario.

Recentemente è stata variata la composizione degli uffici istituiti presso la Cassazione per verificare le firme per il *referendum*: altrimenti non vi sarebbe stata la possibilità di svolgere tale funzione nel tempo prescritto, poiché si tratta di controllare un elevato numero di firme. In tale occasione il presidente della Corte di cassazione ci ha ricordato — mi pare giustamente — che anche queste operazioni di verifica delle sottoscrizioni per il *referendum* danno luogo alla effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente. Al personale interessato andrebbe estesa, quindi, la previsione di pagamento del lavoro straordinario.

Appare in conclusione evidente l'opportunità che il disegno di legge venga approvato; si rischia altrimenti di suscitare uno sciopero dei cancellieri e di altre categorie di personale. Ritengo altresì equo operare l'estensione prevista dal preannunciato emendamento.

FELISETTI. Si tratta di compensi *una tantum* o di compensi perpetui?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il provvedimento riguarda le consultazioni popolari, che ormai si sono svolte, nell'anno 1975. L'emendamento riguarda l'attività preparatoria del prossimo *referendum* ed è così formulato:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

« L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'Ufficio

centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di *referendum* e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 30 dicembre 1975.

Resta fermo per gli addetti ai Centri elettronici il disposto dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei un chiarimento dall'onorevole ministro.

Per il personale addetto ai centri elettronici si fa riferimento al disposto dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1973; orbene, tale articolo stabilisce un massimo di settanta ore mensili di lavoro straordinario. Dal testo dell'emendamento sembra quindi che a queste settanta ore se ne aggiungano ottanta.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo, sulla base di queste osservazioni, di valutare se il testo in esame debba essere modificato. Tuttavia, considerata l'urgenza, raccomanderei l'immediata trasmissione dell'emendamento alle Commissioni I e V, per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento presentato dal Governo verrà inviato alle Commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio) per il prescritto parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Micheli Pietro ed altri; senatori Zugno e De Vito; senatori Lugnano ed altri; senatori Paziienza ed altri: Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi (Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato) (146-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e

Revelli, già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 1° marzo 1973 e modificata, in un testo risultante dall'unificazione con le proposte di legge d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; Lugnano, Fermariello, Petrella, Giovannetti; Paziienza, Nencioni, Pepe, dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 maggio 1975, con il nuovo titolo: « Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi ».

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione torna alla Camera ampiamente emendata dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione giustizia del Senato ha completato e reso più organico il testo che era stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera, provvedendo, tra l'altro, ad adeguarlo e coordinarlo alle norme introdotte dalla riforma tributaria.

Alla luce di queste considerazioni, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge senza apportare ulteriori variazioni al testo in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo, a nome del Governo, con il relatore, salvo per quanto attiene all'articolo 11, sul quale mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La IV Commissione permanente della Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, modificato dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 2751. — *Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2751. — *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

La IV Commissione permanente della Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni.* — Hanno privilegio ge-

nerale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;
- 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;
- 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ».

« ART. 2751-ter. — *Crediti del coltivatore diretto e dell'impresa artigiana.* — Hanno privilegio generale sui mobili:

- 1) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario o affittuario o mezzadro o colono o comunque partecipante, sui corrispettivi per la vendita dei prodotti agricoli del fondo;
- 2) i crediti dell'impresa artigiana sui corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

ART. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.* — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
- 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
- 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di pre-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

stazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(*E approvato*).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 3.

L'articolo 2752 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2752. — *Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.* — Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le

imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 4.

Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 2753. — *Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.* — Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

« ART. 2754. — *Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.* — Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 5.

L'articolo 2758 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2758. — *Crediti per tributi indiretti.* — I crediti dello Stato per i tributi in-

diretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5 del testo del Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 6.

L'articolo 2759 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2759. — *Crediti per le imposte sul reddito.* — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti

o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 del testo del Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 7.

L'articolo 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2771. — *Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.* — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi di imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 8.

L'articolo 2772 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2772. — *Crediti per tributi indiretti.* — Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 del testo del Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 9.

L'articolo 2773 del codice civile è abrogato.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 del testo del Senato.

(È approvato).

La IV Commissione permanente della Camera aveva approvato l'articolo 10 (ex articolo 3) nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti indicati dagli articoli 2751, 2751-bis e 2751-ter, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ».

La II Commissione permanente del Senato l'ha così modificato:

ART. 10.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo

in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 11.

L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2777. - *Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.* — I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis* nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 2 e 3;

c) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre postposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-*bis* ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2777. - *Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.* — I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi il privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis* nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 2 e 3;

c) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre postposti al privilegio per le spese

di giustizia. E tuttavia postposto soltanto al privilegio per le spese di giustizia il privilegio per i crediti derivanti dai finanziamenti industriali effettuati da istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, con contributo o garanzia dello Stato, al fine di consentire la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti e l'acquisto di macchinari ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Poiché le disposizioni contenute nell'articolo 11, una volta divenute operanti, potrebbero arrecare grave nocimento alle imprese ed ostacolare nuovi investimenti, l'emendamento presentato dal Governo tende a scongiurare questo pericolo, prevedendo che sia postposto soltanto al privilegio per le spese di giustizia quello per i crediti derivanti dai finanziamenti industriali effettuati da istituti di credito di diritto pubblico o da enti di diritto pubblico esercenti il credito immobiliare, con contributo o garanzia dello Stato, al fine di consentire la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti o l'acquisto di macchinari.

MICHELI PIETRO, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento governativo, perché esso contrasta con l'impostazione generale del provvedimento, tendente ad anteporre agli altri crediti quelli dei lavoratori.

COCCIA. Noi non sottovalutiamo le osservazioni fatte dal sottosegretario; ci pare tuttavia che non si possa non condividere il parere del relatore, che si richiama ad un'esigenza primaria, in aderenza con l'articolo 36 della Costituzione, che è una norma precettiva e non programmatica, su cui si è sviluppata una larghissima giurisprudenza. Questa ha confermato la priorità assoluta del credito del salariato per il suo carattere alimentare e per la difesa reale della pari dignità sociale del lavoratore quale contraente più debole nel rapporto di lavoro.

Pertanto, nella scala dei valori che dobbiamo tutelare con questa normativa, il lavoratore non può essere pretermesso e non avere la precedenza di fronte alle pur apprezzabili considerazioni del sottosegretario in ordine all'ampliamento ed allo sviluppo degli impianti. In definitiva, siamo in presenza di processi relativi ad un rapporto di lavoro già eseguito, che va retribuito.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo approvato dal Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 (*ex* articolo 4) nel seguente testo:

ART. 4.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili*. — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinato e per le indennità indicate dal numero 1 dell'articolo 2751-*bis* nonché i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti del coltivatore diretto, indicati dal n. 1 dell'articolo 2751-*ter*;

3) i crediti per le retribuzioni dovute ai professionisti ed agli altri prestatori d'opera intellettuale, indicati dal n. 2 dell'articolo 2751-*bis*;

4) i crediti dell'impresa artigiana, indicati dal n. 2 dell'articolo 2751-*ter*;

5) i crediti per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e per le indennità indicate dal n. 3 dell'articolo 2751-*bis*;

6) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

7) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

8) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

9) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

10) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'articolo 2758;

11) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente n. 1 del presente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;

12) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

13) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

14) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2760;

15) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

16) i crediti del vettore, del mandataro, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

17) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

18) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

19) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

20) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

21) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

22) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale, indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;

9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni e di alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752 ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 13.

L'articolo 2779 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2779. — *Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.* — Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 14.

L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2780. — *Ordine dei privilegi sugli immobili.* — Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

4) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 (*ex* articolo 5) nel seguente testo:

ART. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privi-

legio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 (*ex* articolo 6) non è stato modificato. È così esaurito l'esame degli articoli.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* A nome del Governo, desidero manifestare vivo compiacimento per l'imminente approvazione definitiva del provvedimento, al quale il Governo stesso ha dato il suo contributo pieno sia al Senato sia alla Camera.

COCCIA. Il gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione di questo provvedimento, con il quale si superano le storture tuttora presenti, tali da determinare uno stato di ingiustizia nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti ed autonomi, che vedono spesso vanificate le loro pretese, fino ad uno svilimento di tutta la normativa posta a tutela dei diritti dei lavoratori, in contrasto anche con il precetto dell'articolo 36 della Costituzione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

LOSPINOSO SEVERINI. Anche il gruppo democristiano si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, ricordando che esso fu presentato da noi anche nella precedente legislatura. Si tratta di un provvedimento che tende a realizzare una sostanziale giustizia per i lavoratori.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di contributo a favore dell'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " di Milano » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3697):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Micheli Pietro ed altri; Senatori Zugno, De Vito; Senatori Lugnano ed altri; Senatori Pazienza ed altri: « Modificazioni al codice civile e alla legge

30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi » *(Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato)* (146-B):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Riccio Pietro, Sabbatini, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Traina, Vetrano.

Si è astenuto:

Misasi.

La seduta termina alle 10,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO